

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CAPITANERIA DI PORTO -- SIRACUSA

N° 231 del repertorio degli atti
del Registro.

A T T O D I S O T T O M I S S I O N E

L'anno millenovecentocinquantesette addi ventisei del mese di
Giugno, in Siracusa, imanzi a me Maggiore di Porto Luigi FI
DANZIA, Ufficiale designato a ricevere gli atti relativi a
concessioni demaniali marittime, giusta decreto n.4 del Capo
Compartimento Marittimo di Siracusa, in data 1° Maggio 1956,
emanato in dipendenza dell'art. 9 del Regolamento per l'ese-
cuzione del Codice della Navigazione, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 Febbraio 1952, n°328, alla
presenza dei Signori Corda Disma fu Giovanni e Buscema Giusep-
pe di Bartolomeo, entrambi residenti in Siracusa, testimoni, si
sono costituiti :

da una parte

il Colonnello di Porto Pietro AIELLO, Capo del Compartimento
Marittimo di Siracusa, in rappresentanza dell'Amministrazione
Marittima a termini del precitato art.9 del Regolamento per
l'esecuzione del Codice della Navigazione;

e dall'altra

il Sig. Dott. Ing. Cesare SCIDEMI fu Erasmo, nato a Messina

2

domiciliato a Palermo nella qualità di Consigliere Delegato della Soc. per Az. "TIFEO" per la produzione di energia elettrica con sede in Palermo, Via Libertà n. 46, costituitasi il 3 Agosto 1954 come da atto e regito del notaio Dott. Vito DI GIOVANNI fu Prof. Salvatore, con studio in Palermo Via Ragazzo Settimo n.30, registrato in Palermo l'11.8.1954, n.1414, Vol.834, allegato in copia autentica sotto la lettera A) con ammesso statuto, che, come risulta dal certificato in data 19.6.1956 del Tribunale Civile di Palermo, allegato sotto la lettera B) è quello in vigore, ed interviene nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società stessa, giusta quanto risulta dal predetto certificato del Tribunale Civile di Palermo, e per effetto dei poteri attribuitigli dall'art. 4 dell'atto di costituzione della Società.-

Si premette che con istanza datata Palermo 16.7.1956, la Società "TIFEO" ha chiesto la concessione per la durata di anni 29 di una zona arenile sita in Augusta della superficie di mq. 9.910, di cui mq. 646 a terra e mq. 9.264 in mare;

Successivamente, con istanza datata Palermo 31.1.1957, la Società ha chiesto di occupare invece una zona demaniale di mq. 6.719 di cui mq. 473 a terra e mq. 6.246 in mare, come risulta dalla planimetria disegno N° G 019, datato 12.1.1957 allegata sotto la lettera C) allo scopo di prelevare acqua marina per uso di refrigerazione dei macchinari della Centrale Termoelettrica di Augusta e restituirla al mare mediante apposite opere di canalizzazione;

che con istanza datata Palermo 16.7.1956 la Società ha domandato che, nelle more della istruttoria per la concessione richiesta,

fosse ad essa consentita la immediata occupazione delle zone demaniali e l'immediato iniziarsi dei lavori quali risultano dai progetti allegati sotto le lettere D), (planimetria generale - dis. N° G 016 datato 12.1.57), E), (progetto opere di presa - dis. N° G 018 datato 12.1.1957) ed F), (progetto opere di scarico - dis. N° G 017 datato 12.1.1957), prospettando motivi di urgenza;

che il Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale Pesca e Demanio Marittimo, valutati tali motivi, ha autorizzato con Disp. N° - 4637/L.28,56 del 27.7.1956, l'accoglimento della istanza datata 16.7.56 avanzata dalla Società richiedente, purchè questa sottoscrivesse il presente atto di sottomissione;

che l'Ufficio del Genio Civile per le CO.M. di Palermo ha espresso parere favorevole con foglio N° 2276 del 3.4.57;

che il Comando M.M. Autonoma in Sicilia ha concesso il nulla-osta ai fini militari con foglio N° 6/0A2/17327 del 20.11.1956;

che il Ministero Difesa Marina - Direc. Generale Ufficiali e Servizi Militari e Scientifici - Div. Fari, ha espresso il proprio parere con Disp. N° 141856 dell'11.4.1957 in merito alla segnalazione luminosa da prescrivere per le opere di canalizzazione;

che l'Intendenza di Finanza di Siracusa con fg. N° 10784 del 18.4.1957 ha espresso parere favorevole;

che la circoscrizione doganale di Siracusa con foglio num. 10010 del 7.11.1956 ha espresso pure nulla-osta ai fini della vigilanza doganale;

che la domanda di concessione datata 16.7.56 è stata pubblicata sulla G.U. della Regione Siciliana n° 36 dell'8.9.1956 e sull'Albo Pretorio del Comune di Augusta dal 18.10. al 6.11.1956, senza che nessuna opposizione sia stata presentata nel termine stabilito;

Quindi la Società "TIFEO" si obbliga col presente atto :

- 1°) - di accettare senza alcuna riserva tutte quelle condizioni che l'Amministrazione Marittima stimerà opportuno di inscrivere nello atto di concessione da stipularci;
- 2°) - di riconsegnare all'Amministrazione cedente le zone occupate dopo averle ridotte, a sua cura e spese nel pristino stato con conseguente demolizione delle opere erette senza poter ripetere compensi, indennizzi o rimborsi di sorta dietro semplice intimazione scritta dell'Autorità Marittima che non sarà tenuta a motivarla, riconoscendo la facoltà all'Amministrazione Marittima di demolire di ufficio le opere qualora essa non ottemperi all'intimazione nei termini comunicati e di riprendere di ufficio possesso della zona a spese della richiedente stessa;
- 3°) - di corrispondere il canone nella misura che sarà determinata dall'Amministrazione nell'atto definitivo di concessione con decorrenza dalla data di occupazione del bene demaniale richiesto, impegnandosi a versare il canone, egualmente determinato dall'Amministrazione, anche nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione dell'atto definitivo di concessione, per tutto il periodo dell'occupazione;
- 4°) - di versare la somma di L. 1.500.000 (unomilione cinquecentomila) in numerario o titoli ammessi al valore di borsa a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti col presente atto, restando l'Amministrazione Marittima facoltizzata di incamerare in tutto o in parte il suddetto deposito, senza bisogno di alcun provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sia nel caso di manca

di rifazione in pristino, di agombre, ecc. ed in genere per qualunque motivo, sia a titolo di penale, restando la Società "TIFEO" sempre responsabile di quanto dovesse anche oltre il suddetto deposito prestato e restando, altresì, obbligata ad eseguire i depositi suppletivi, che, nel corso della validità del presente atto, fossero ritenuti dall'Amministrazione necessari, in relazione al periodo di occupazione trascorso, soprattutto per garanzia dei canoni, seguendosi per tali depositi suppletivi le condizioni determinate sotto il presente comma n° 4, per il deposito originario.-

Le somme depositate potranno anche essere dall'Amministrazione Maritti ma impiegate per il pagamento delle tasse dei diritti, inerenti alla stipulazione dell'atto definitivo di concessione;

5°) - di iniziare i lavori entro il mese di Giugno 1957 e di completarli entro un anno dall'inizio, secondo come risulta dai progetti sopra menzionati.-

I lavori non dovranno subire interruzioni e dovranno essere portati a termine entro la data stabilita, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere sempre denunciati all'Autorità Marittima perchè vengano riconosciuti;

6°) - di rispondere di tutti i danni che potessero derivare alle zone contigue e ai terzi, per effetto dell'occupazione demandata e dell'esecuzione dei lavori, mallevando l'Amministrazione Marittima da qualsiasi azione o molestia;

7°) - di sospendere, modificare, variare e ridurre l'occupazione della zona e l'esecuzione delle opere, dietro semplice intimazione scritta dall'Autorità Marittima che resta facoltizzata, in caso di inadempimento, a disporre la sospensione, variazione o riduzione di

ufficiali, a carico del richiedente.-

Il Vice Comandante del Compartimento Marittimo, in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima, dichiara di consentire l'immediata comparsa dell'area richiesta dalla Soc. "EPI" e l'immediato inizio dei lavori prescritti subordinatamente alla osservanza delle suddette condizioni dichiarate dalla Società, mediante atto dell'avvenuta versazione della somma di Lit. 1.600.000 (unemilionesecocentomila) in numero di titoli del Prestito Ricostruzione 2° 1937, per il complessivo capitale nominale di Lit. 1.600.000.-

che la Società "EPI" ha effettuata a titolo di deposito cauzionale e garanzia degli obblighi assunti col presente atto presso la Cassa della Provincia Provinciale di Siracusa, giusta quietanza n° 3536 di ricevuta datata 14 Giugno 1937 nella intesa che tale deposito sarà restituito alla Società "EPI", dopo la entrata in vigore del contratto definitivo di concessione e sempre che siano state esattamente osservate dalla Società stessa tutte le condizioni stabilite nel presente atto, e siano state dalla stessa versate le somme dovute per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto definitivo di concessione.

Il deposito sarà restituito anche nel caso in cui l'Amministrazione, per sua volontà, non intenda addirittura alla concessione richiesta, sempre che la Società "EPI" abbia esattamente osservato le disposizioni del presente atto.-

Richiesto lo Ufficiale designato a ricevere gli atti relativi a concessioni di demanio marittimo, ha ricevuto e pubblicato il suddetto atto di costituzione mediante lettura fattane ad alta ed intollerabile voce, in presenza dei testimoni e delle parti che, da me interpellato, hanno dichia-

Il presente atto consta di DUE fogli di carta bollata da L. 200,
scritto su numero SETTE pagine e 5 righe e sono acclusi numero SEI
allegati, contraddistinti con le lettere A), B), C), D), E) ed F).-

F/° Ing. Cesare Scimemi

F/° Col. Pietro Aiello

F/° Diana Corda Teste

F/° Giuseppe Buscema Teste

L'Ufficiale Rogante F/° Magg. Luigi Fidanzia

Dichiaro io Ufficiale Rogante che la presente copia è conforme
all'originale che si conserva agli atti della Capitaneria di Porto
di Siracusa.

f.to L'Ufficiale Rogante
Maggiore di Porto
(Luigi Fidanzia)